



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Ordinanza n.115 del 19/04/2016 - 20/05/2016 Udienza pubblica del 19/04/2016
Massima n. 1:	<p>Titolo Intervento in giudizio – Atto di intervento del Comun general de Fascia - Titolarità di un interesse qualificato, diretto ed immediato - Ammissibilità.</p> <p>Testo Viene dichiarato ammissibile l'intervento spiegato dal Comun general de Fascia nel giudizio avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 5, 114, 118 e 128 Cost. e 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (come successivamente modificata), i quali stabiliscono l'elezione a suffragio universale e diretto di alcuni organi rappresentativi delle comunità. L'intervento al giudizio principale di soggetti estranei è ipotizzabile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Nel caso del Comun general de Fascia, detto comune diventa titolare di un interesse che lo legittima all'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale instaurato, in ragione degli effetti che la pronuncia costituzionale può determinare sulla sua stessa esistenza.</p>
Massima n. 2:	<p>Titolo Regioni a statuto speciale e Province autonome - Norme della Provincia di Trento - Organi rappresentativi delle comunità - Elezione, in larga parte, a suffragio universale e diretto - Dichiarata istituzione di nuovi enti dotati di autonomia politica - Ius superveniens - Esigenza di una nuova valutazione da parte del giudice rimettente in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti.</p> <p>Testo Vengono restituiti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (come successivamente modificata) - impugnati in riferimento agli artt. 5, 114, 118 e 128 Cost. e all'art. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - in quanto, stabilendo che alcuni organi rappresentativi delle</p>



	<p>comunità siano eletti, in larga parte, a suffragio universale e diretto, avrebbero istituito nuovi enti dotati di autonomia politica e tolto ai Comuni numerose funzioni a favore di un ente di nuova istituzione, e attribuito alla Provincia, anziché alla Regione, la disciplina degli enti locali. Con l'entrata in vigore della legge provinciale n.12 del 2014 è stata modificata la legge provinciale n. 3 del 2006, che ha mutato sia l'assetto istituzionale delle comunità che l'allocatione delle funzioni amministrative tra Provincia, comunità e Comuni; inoltre ha novellato anche la disposizione cui aveva dato attuazione la deliberazione della Giunta provinciale oggetto di impugnazione nel giudizio principale. In seguito al mutamento del quadro normativo di riferimento viene disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, che dovrà valutare in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.</p>
<p>NOTE</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge della provincia Trento 16/06/2006 n. 3 art. 15 legge della provincia Trento 16/06/2006 n. 3 art. 16 legge della provincia Trento 16/06/2006 n. 3 art. 17 legge della provincia Trento 16/06/2006 n. 3 art. 18 legge della provincia Trento 16/06/2006 n. 3 art. 19 legge della provincia Trento 16/06/2006 n. 3 art. 20 legge della provincia Trento 16/06/2006 n. 3 art. 21</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 5 Costituzione art. 114 Costituzione art. 118 Costituzione art. 128 statuto regione Trentino Alto Adige art. 5 n. 1).</p>

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

